



Automobile Club d'Italia

Definizioni delle tipologie di handicap/invalidità

Il portatore di Handicap

È colui che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento. (Così come definito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).

Il portatore di Handicap in situazione di gravità

È colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età. (Così come definito dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).

L'invalido (civile)

È colui che ha difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito. (Così come definito dall'art. 2 della L. 118/1971).

L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

Se l'interessato è minorenne, la percentualizzazione dell'invalidità non viene attribuita - ad eccezione dei maggiori di quindici anni per i quali tale percentuale viene indicata ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento (L. 68/1999).

Se invece l'interessato è maggiorenne, l'invalidità civile viene di norma definita in percentuale.

Si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti, oltre i 65 anni, che abbiano persistenti difficoltà nello svolgere le funzioni e i compiti della loro età.

Il cieco (civile)

È colui che è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi. (Così come descritto dal D.M. del 1992 e dalla L. 138/2001).

Tale disabilità sensoriale non deve però derivare da cause di guerra, di servizio o di lavoro.

Eventuali patologie visive minori che non rientrano in questa categoria sono comunque considerate come invalidità civili con relativa percentualizzazione.

Le varie categorie di **non vedenti** sono individuate dagli articoli 2, 3 e 4 della recente L. 138/2001 che forniscono la definizione di ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi.

Tale nuova classificazione delle disabilità visive considera sia il residuo visivo che il residuo perimetrico binoculare, cioè considera anche il campo visivo.

- Il **cieco assoluto** è colui che è completamente privo della vista in entrambi gli occhi o ha la sola percezione dell'ombra e della luce o del movimento della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore.
- Il **cieco parziale** è colui che ha un residuo visivo non superiore al totale di 1/20 in

entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.

- L'**ipovedente grave** è colui che ha un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.

Il sordo

È colui che è minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva. (Così come definito dall'art. 1, comma 2, della L. 381/1970).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016 ha infatti precisato che la norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo ai fini delle agevolazioni fiscali è infatti quella contenuta nella legge n. 381 del 26 maggio 1970.

La definizione data dall'art. 1 della L. 68/1999 (persona con disabilità sensoriale dell'udito che risulta tale dalla nascita o che è diventata tale prima dell'apprendimento della lingua parlata) ha invece come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità.

Tale disabilità sensoriale non deve però essere di natura unicamente psichica né derivare da cause di guerra, di servizio o di lavoro.

Altre minorazioni uditive che non rientrano in questa categoria sono, comunque, considerate come invalidità civili con relativa percentualizzazione.

L'art. 1, comma 2, della L. 95/2006 ha disposto la sostituzione in tutte le leggi vigenti del termine **sordomuto** con quello di **sordo**.

Ma tale sostituzione non comporta, nella prassi adottata dagli uffici competenti, alcuna modifica.

La persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana

È colui che, ad esempio, non è in grado di deambulare, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale.

Deve inoltre considerarsi non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L'accertamento dello stato di non autosufficienza deve necessariamente ricollegarsi all'esistenza di patologie e deve risultare espressamente dalla certificazione medica (per fruire, ad esempio, della detrazione d'imposta prevista dalla Finanziaria 2007).